



## Recupero delle accise sul gasolio e HVO del quarto trimestre 2024 Nota dell'Agenzia delle Dogane

### FAI INFORMA 007/2025 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, l'Agenzia delle Dogane (Direzione Accise – Energie e Alcoli) con [nota prot. 787558 del 19 dicembre 2024](#), ha ufficializzato il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel quarto trimestre 2024 (1 ottobre – 31 dicembre 2024) e consumato dalle imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) su veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.

L'importo ammesso al recupero è sempre pari a **214,18 per mille litri di gasolio commerciale** (21,418 centesimi di € al litro). Inoltre, il trattamento specifico per il gasolio commerciale (e, quindi, la possibilità di richiedere il recupero delle accise secondo l'importo appena indicato) si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (es l'HVO) utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, ferma restando – come evidenzia la nota dell'Agenzia – *“l'osservanza della disciplina prescritta per l'impiego agevolato di che trattasi.”* (per approfondimenti in merito, vedi la nota FAI NOR23377 del 27 novembre u.s).

La domanda potrà essere presentata **dal 1° gennaio al 31 gennaio 2025 p.v** all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:

- **per le imprese nazionali:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- **per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- **per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia,** ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui

spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia (all.1).

Le modalità di presentazione sono rimaste immutate, per cui l’impresa può decidere di avvalersi del:

- Servizio telematico doganale E.D.I., previa abilitazione all’uso di questo servizio da richiedere sempre all’Agenzia delle Dogane. In tal caso, l’impresa dovrà avvalersi del software corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella [specifica sezione](#) del sito dell’Agenzia o, in alternativa, utilizzare il tracciato record presente sempre nella stessa sezione per predisporre autonomamente i file da inviare;
- oppure del formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto del modello di domanda deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Circa la compensazione del credito d’imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “**6740**” e può effettuarsi anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la [nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018](#) che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.

La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella [direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020](#) e le seguenti, ulteriori precisazioni relativamente:

- alla colonna “**DATA INIZIO POSSESSO**” e “**DATA FINE POSSESSO**”;
- alla colonna “**MEZZO SPECIALE**”, riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- alla colonna “**KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)**”, dove l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Infine, l'Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2024, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025; il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, potrà richiedersi entro il 30 giugno 2026.